

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1142)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Consiglio Regionale del Piemonte

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1973

Elezione unilaterale a suffragio universale diretto dei delegati italiani al Parlamento europeo

ONOREVOLI SENATORI. — A quindici anni dalla stipulazione dei Trattati di Roma le disposizioni che prevedono l'elezione diretta a suffragio universale del Parlamento europeo non sono ancora state attuate. La stessa Conferenza al vertice dei Capi di Stato e di Governo, svoltasi a Parigi il 19-20 ottobre 1972, non ha preso alcun impegno in tal senso, nonostante l'accanita insistenza della delegazione olandese.

Questa inadempienza è di enorme gravità per due ordini di motivi.

Da una parte la Comunità europea sta assumendo una struttura sempre più tecnocratica, poichè le decisioni prese dai suoi organi o il condizionamento che essa esercita sulle istituzioni politiche degli Stati-membri (una quantità sempre maggiore di decisioni di politica economica nazionale sono subordinate ai processi svolgentisi a livello comunitario) non sono soggetti ad alcun controllo democratico efficace. Potrebbe in ef-

fetti avere efficacia soltanto un controllo esercitato da organi democratici delle stesse dimensioni della Comunità, vale a dire da un Parlamento europeo espresso direttamente dalla volontà dei cittadini europei.

Dall'altra parte ogni ulteriore sviluppo in direzione dell'unificazione delle politiche economiche degli Stati-membri (attuazione dell'unione economica e monetaria) e della realizzazione di una comunità politica diventa sempre più difficile e in ogni caso precario e reversibile di fronte alla prima crisi, dal momento che, senza la partecipazione diretta al processo d'integrazione europea delle forze politiche e sindacali, la quale solo in un Parlamento europeo eletto direttamente può trovare uno strumento di efficacia decisiva, manca agli organi comunitari il potere reale indispensabile per superare gli ostacoli all'approfondimento dell'integrazione.

In questa situazione, per ottenere simultaneamente da parte di tutti i Governi della Comunità che essi decidano l'attuazione delle disposizioni relative all'elezione diretta generale del Parlamento europeo, non c'è che un mezzo valido a disposizione: ottenere la realizzazione di elezioni dirette unilaterali delle proprie delegazioni al Parlamento europeo da parte dei Paesi in cui le maggioranze parlamentari si sono dichiarate favorevoli al principio dell'elezione diretta generale del Parlamento europeo.

Una tale procedura non è in contrasto con le norme dei Trattati di Roma.

In effetti gli articoli 21 CECA, 138 CEE e 108 Euratom prevedono che, in attesa dell'elezione diretta, il Parlamento europeo sia formato di delegati che i Parlamenti nazionali sono richiesti di designare per i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro.

L'articolo 3 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203 — legge di ratifica dei Trattati di Roma — stabilisce che i membri italiani dell'Assemblea prevista dagli articoli 137 e 138 del Trattato istitutivo della CEE, e dagli articoli 107 e 108 del Trattato istitutivo dell'Euratom, nonché della sezione I della Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee, siano eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica fra i propri componenti nel numero di diciotto per ciascuna Camera.

La legge di ratifica dei Trattati di Roma non specifica però in quale modo, secondo quale procedura, debbano essere designati i delegati italiani.

Pertanto il Parlamento italiano, per designare nel suo seno i propri delegati al Parlamento europeo, può ricorrere a una consultazione elettorale a suffragio universale diretto e attenersi al momento della designazione ai risultati di tale consultazione, nella quale hanno diritto elettorale passivo soltanto i membri del Parlamento italiano in carica al momento dell'elezione stessa.

Pienamente conforme alle norme dei Trattati di Roma, la procedura delle elezioni unilaterali costituirebbe un mezzo decisivo di pressione per giungere all'elezione generale del Parlamento europeo, poichè trasfor-

merebbe per la prima volta l'integrazione europea in un tema reale delle campagne elettorali, facendo quindi intervenire l'opinione pubblica finora tenuta fuori da tale processo. In effetti in questi anni sono sorte nei Parlamenti tedesco, olandese, belga e lussemburghese iniziative favorevoli alle elezioni unilaterali, e inoltre il Governo olandese, qualche giorno dopo il vertice di Parigi, ha affermato ufficialmente che, qualora entro il 1973 non venissero adottate decisioni comunitarie impegnative circa l'elezione generale del Parlamento europeo, esso procederà all'elezione unilaterale della propria delegazione.

Per quanto riguarda l'Italia, è già stato presentato al Senato in data 11 giugno 1969 un disegno di legge d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione, richiedente l'elezione unilaterale diretta della nostra delegazione al Parlamento di Strasburgo. L'approvazione di tale disegno di legge avrebbe un'importanza enorme, sia per il suo carattere popolare, sia per l'influenza decisiva che la partecipazione ad un'elezione europea da parte di trentasei milioni di elettori italiani avrebbe sulla soluzione del problema dell'elezione generale del Parlamento europeo.

Le Regioni — ben consapevoli che solo sulla base di strutture democratiche, soprannazionali, europee è possibile un'efficace programmazione europea e, quindi, una incisiva politica regionale, capace di aggredire gli squilibri territoriali esistenti nella Comunità europea e di assicurare un suo sviluppo equilibrato — hanno un interesse vitale alla realizzazione dell'elezione diretta del Parlamento europeo e, conseguentemente, all'attuazione del primo passo concreto e decisivo in tale direzione, cioè dell'elezione unilaterale da parte italiana, conformemente a quanto richiesto dal suddetto disegno di legge d'iniziativa popolare.

La regione Piemonte, con questo disegno di legge, intende dare il suo contributo alla realizzazione di uno sbocco democratico e federale del processo d'integrazione europea, sicura di farsi interprete delle aspirazioni federalistiche dei suoi cittadini, dei suoi comuni, delle sue provincie.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I delegati italiani al Parlamento europeo sono eletti con atto parallelo simultaneo e disgiunto della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dopo una consultazione a suffragio universale diretto.

Art. 2.

La consultazione popolare di cui all'articolo 1 è indetta dal Presidente della Repubblica con proprio decreto.

Art. 3.

L'elezione è effettuata con il sistema proporzionale sulla base della circoscrizione unica nazionale.

Art. 4.

Partecipano alla consultazione popolare di cui all'articolo 1 i cittadini italiani elettori della Camera dei deputati.

Art. 5.

Sono eleggibili al Parlamento europeo i membri del Parlamento italiano in carica al momento delle elezioni, nella misura di metà per il Senato e di metà per la Camera dei deputati.

Art. 6.

Ciascuna delle due Camere proclamerà eletti i candidati proposti dalla consultazione popolare che avranno conseguito, nelle rispettive liste, i suffragi richiesti secondo il sistema elettorale adottato.

Art. 7.

All'onere per l'applicazione della presente legge sarà provveduto con l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno.